

TAR Campania – Sezione VI – sentenza n. 6000 del 24 settembre 2021

LA P.A. È TENUTA SEMPRE A FORNIRE UNA RISPOSTA, ANCHE SE NEGATIVA, ALLA ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE

A fronte di un'istanza di accesso formulata da un soggetto – persona fisica o ente collettivo – che riguardi documenti individuati o individuabili l'amministrazione è tenuta a fornire, a mezzo dell'organo titolare dei relativi poteri, una formale risposta; ciò anche allorché i documenti di fatto non esistano perché l'accesso è per definizione strumento per acquisire informazioni e conoscenza cosicché può accadere che l'interessato presenti anche istanze aventi a oggetto documenti che egli ragionevolmente ritiene esistano o possano esistere ma che di fatto siano non esistenti; anche in tal caso l'amministrazione – come accennato – è tenuta a fornire una risposta, ancorché negativa (e quindi sotto forma di attestazione dell'inesistenza della documentazione a firma dell'organo competente), poiché anche la risposta negativa soddisfa l'interesse a base della istanza di accesso.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2433 del 2021, proposto da FESPA - Federazione Specialisti Ambulatoriali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eleonora Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Rojo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per ottenere

l'accertamento dell'illegittimità del silenzio sull'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 12.04.2021 e, conseguentemente, la condanna delle PP.AA. resistenti all'esibizione dei documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è un'organizzazione sindacale rappresentativa degli specialisti ambulatoriali (medici, veterinari, biologi, chimici e psicologi); essa puntualizza di essere sottoscrittrice dell'ultimo accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi).

Ciò premesso, con il ricorso all'esame, notificato alla regione Campania e alla ASL Caserta in data 3 giugno 2021 e depositato il 7 giugno 2021, espone di aver inoltrato a tali enti in data 12 aprile 2021 una diffida avente a oggetto l'esecuzione dell'articolo 43 del vigente Accordo collettivo di lavoro (relativo alla erogazione della cd. quota variabile) a favore dei medici veterinari specialisti dell'ASL CE e contenente una istanza di accesso (documentale e civico) avente a oggetto i "documenti amministrativi e contabili con i quali sono stati appostati i fondi, quanto meno per gli ultimi cinque anni (con riserva di una eventuale ulteriore richiesta anche per il passato considerato che, a far data dal 2001, le AASSLL avrebbero dovuto appostare parte dei fondi in attesa del successivo AIR) per la previsione e la ripartizione delle somme dovute a titolo di ponderazione qualitativa delle quote orarie per gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), nonché i documenti recanti la relativa rendicontazione trasmessa dall'Asl Caserta alla Regione Campania".

Formatosi il silenzio – dato che né la regione Campania né la ASL Caserta hanno dato riscontro alla istanza nel termine di trenta giorni – la FESPA ha quindi proposto il ricorso all'esame con cui chiede che la sezione, previo accertamento dell'illegittimità del silenzio, ordini alle amministrazioni intimare, ciascuna per quanto di competenza, l'esibizione della documentazione richiesta. La regione Campania si è costituita in giudizio, depositando una nota del Direttore generale della direzione per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale di riscontro (negativo) alla diffida avente a oggetto l'applicazione dell'articolo 43 ai medici veterinari; si è altresì costituita la ASL CE che chiede che il ricorso sia dichiarato improcedibile avendo essa accolto l'istanza di accesso con nota del 9 giugno 2021 e convocato la ricorrente per l'esercizio del diritto di accesso per il successivo 22 giugno.

La ricorrente ha infine depositato una memoria il 2 settembre 2021 in cui fa presente: a) quanto alla difesa della ASL Caserta che l'incontro del 22 giugno 2021 si è tenuto ma che all'esito di tale incontro l'amministrazione non ha fornito alcun documento richiesto cosicché allo stato l'istanza di accesso è rimasta senza alcun esito; b) quanto alla costituzione della regione Campania, che la nota che essa ha depositato è ininfluenza ai fini del giudizio dato che essa non reca in realtà alcuna risposta alla istanza di accesso.

La ricorrente conclude quindi chiedendo che il ricorso sia accolto e che sia ordinato a entrambe le amministrazioni resistenti di dare riscontro alla istanza di accesso; la ricorrente ha chiesto inoltre nella memoria di replica depositata il 2 settembre 2021 la nomina di un commissario che si sostituisca alle amministrazioni intimare in caso di ulteriore inerzia.

Il ricorso è fondato.

Il Collegio condivide infatti le argomentazioni della memoria citata da ultimo, nel senso che sia la ASL Caserta che la regione Campania sono tenute a dare un formale riscontro alla istanza di accesso, fornendo copia dei documenti richiesti, ovviamente se essi esistano e nei limiti in cui essi esistano, poiché l'amministrazione cui è rivolta l'istanza di accesso non è certo obbligata a esibire documenti inesistenti né a formare documenti attraverso una elaborazione o rielaborazione di atti e/o informazioni in suo possesso; nel caso in cui i documenti richiesti non esistano di tale circostanza sarà rilasciata apposita attestazione. va solo puntualizzato in relazione alla difesa della regione Campania che essa in realtà non attiene alla istanza di accesso ma al profilo sostanziale della controversia che la oppone alla FESPA e che chiaramente è del tutto estranea alla causa all'esame che verte sul diritto all'accesso alla documentazione e che quindi prescinde dalla fondatezza o meno di quanto la FESPA pretende a favore dei veterinari dipendenti dalla azienda.

In ordine alla difesa di quest'ultima va invece osservato che a fronte di un'istanza di accesso formulata da un soggetto – persona fisica o ente collettivo – che riguardi documenti individuati o individuabili l'amministrazione è tenuta a fornire, a mezzo dell'organo titolare dei relativi poteri, una formale risposta; ciò anche allorché i documenti di fatto non esistano perché l'accesso è per definizione strumento per acquisire informazioni e conoscenza cosicché può accadere che l'interessato presenti anche istanze aventi a oggetto documenti che egli ragionevolmente ritiene esistano o possano esistere ma che di fatto siano non esistenti; anche in tal caso l'amministrazione – come accennato – è tenuta a fornire una risposta, ancorché negativa (e quindi sotto forma di attestazione dell'inesistenza della documentazione a firma dell'organo competente), poiché anche la risposta negativa soddisfa l'interesse a base della istanza di accesso.

In questi termini il ricorso va accolto con conseguente ordine alle amministrazioni intimare di esibire la documentazione richiesta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza; la domanda avente a oggetto la nomina del commissario ad acta – essendo stata formulata con semplice memoria – è allo stato inammissibile, ferma restando la possibilità di riproporla in caso di inadempimento all'ordine di esibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti indicati in motivazione. Condanna la regione Campania e la ASL Caserta al pagamento in solido delle spese di giudizio che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller,	Presidente
Davide Soricelli,	Consigliere, Estensore
Angela Fontana,	Primo Referendario